

Newsletter del 30 luglio 2025

a cura di Maria Grazia Buonanno, Matteo Rinaldi e Alessandro Albesano

CONSTRUCTION

GIURISPRUDENZA

La dichiarazione di conoscenza dello stato dei luoghi non è una clausola di stile.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore non può sollevare riserve su problematiche di cui ha o avrebbe dovuto avere conoscenza prendendo visione dello stato dei luoghi in sede di gara. In particolare, la dichiarazione di perfetta conoscenza delle condizioni locali e delle circostanze generali e particolari resa in gara ai fini della formulazione dell'offerta non è una mera clausola di stile, ma una vera e propria attestazione di conoscenza dello stato dei luoghi, con cui l'appaltatore assume una precisa responsabilità in ordine alla formulazione di un'offerta avveduta e consapevole. Trib. Civ. Sassari, sez. II, 18 luglio 2025, n. 666.

Responsabilità del subappaltatore per vizi del progetto redatto dall'appaltatore.

Il subappaltatore è responsabile se omette di segnalare i vizi del progetto redatto dall'appaltatore. Nel contratto di subappalto, l'appaltatore può imporre al subappaltatore una diligenza anche maggiore rispetto a quella richiesta nel contratto di appalto dal committente all'appaltatore, mediante introduzione di oneri specifici a carico del subappaltatore sull'esame e sulla verifica del progetto. Ciò in quanto il subappalto, pur essendo un contratto derivato, conserva una sua autonomia dal contratto di appalto principale. Cass. Civ., sez. II, 3 giugno 2025, n. 14870.

Irrevocabilità dell'offerta in caso di esecuzione anticipata dell'appalto.

In tema di appalti pubblici, l'appaltatore che accetta di eseguire l'appalto in via anticipata prima della stipula del contratto non è più legittimato a sciogliersi dal vincolo derivante dall'offerta presentata in sede di gara, anche se è scaduto il termine di vincolatività e irrevocabilità dell'offerta stessa fissato dal disciplinare di gara. Cons. Stato, sez. V, 18 giugno 2025, n. 5299.

SEGNALAZIONI

Caldo e sicurezza nei cantieri: la nuova ordinanza della Regione Lombardia.

Fino al 15 settembre 2025, nei cantieri edili all'aperto è vietato lavorare tra le 12:30 e le 16:00 nei giorni in cui le mappe Worklimate segnalano rischio "alto" per esposizione al sole e attività fisica intensa. Sono esentati dal divieto, solo per interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, le pubbliche amministrazioni, i concessionari di pubblico servizio e i rispettivi appaltatori, a condizione che siano adottate misure volte a ridurre il rischio di esposizione dei lavoratori ad alte temperature. La violazione dell'ordinanza comporta l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro. Ordinanza Regione Lombardia n. 348, 1° luglio 2025.

Chiarimenti del MIT sull'affidamento diretto del servizio di progettazione.

Nell'affidamento diretto di servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nella scelta dell'aggiudicatario. In ogni caso, il compenso per i servizi di ingegneria e architettura oggetto di affidamento diretto non può mai essere inferiore all'80% dell'importo risultante dall'applicazione dei parametri di calcolo previsti dall'Allegato I.13 al D.Lgs. n. 36 del 2023, indipendentemente dalle modalità prescelte per l'individuazione dell'aggiudicatario. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 13 maggio 2025, n. 3425.